

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N: 1093

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 2364)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
7 giugno 1988*

—————
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel
Mezzogiorno
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di età, rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sarà pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero.

3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo

specifico accantonamento «Contributo al CNR per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.